



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)

e dal Ministro dell'interno (LAMORGESE)

di concerto con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)

con il Ministro della salute (SPERANZA)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 AGOSTO 2020

Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, recante modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020

L'analisi tecnico-normativa relativa al decreto-legge n. 103 del 14 agosto 2020 è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 18 agosto 2020 e si intende inserita nell'atto Senato n. 1924 dopo l'Analisi di impatto della regolamentazione, da pag. 17.

PARTE I ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

L'intervento normativo intende assicurare, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, il pieno esercizio del diritto al voto da parte di tutti i cittadini attraverso modalità operative che garantiscano, individuando apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio, la piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e della raccolta del voto prevedendo anche per gli elettori positivi a COVID-19, collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario, esplicite modalità operative e di sicurezza che consentano, anche a tali soggetti, di poter prender parte attiva alle consultazioni.

L'intervento persegue in particolare, le specifiche finalità:

1. individua per le consultazioni elettorali e *referendarie* dell'anno 2020, in considerazione della situazione epidemiologica da Covid 19, al fine di prevenire i rischi di contagio nonché assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, che l'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla personalmente nell'urna; la disciplina vigente prevede invece che tale adempimento sia svolto dal Presidente del seggio;
2. prevede che gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario possano fare richiesta al Sindaco del Comune il quale provvede all'iscrizione in una apposita lista elettorale.

2) **Analisi del quadro normativo nazionale**

Si prevede, in deroga alla normativa vigente, che la deposizione nell'urna delle schede votate sia effettuata direttamente da parte dell'elettore. Con la norma in esame tale fase viene riservata al singolo elettore proprio nell'ottica di ridurre, anche in tali circostanze, le occasioni di contatto ai fini del contenimento del contagio. La disciplina vigente prevede invece che tale adempimento sia svolto dal Presidente del seggio.

Si indicano:

- l'articolo 58, quarto comma, del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (d'ora in poi d.P.R. n. 361 del 1957);

- l'articolo 49, secondo comma, del Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (d'ora in poi d.P.R. n. 570 del 1960);
- l'articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che prevede, per tali tipologie di votazione - che esse sono estese sotto il profilo delle modalità di funzionamento dei seggi, anche alle consultazioni referendarie;
- l'articolo 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, prevede che si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni del Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

Restano salve tuttavia, le ulteriori disposizioni concernenti lo svolgimento delle elezioni politiche suppletive, per le quali resta ferma la previsione secondo la quale sia il Presidente del seggio, con atto proprio non delegabile a svolgere tale fase della procedura, in quanto, a garanzia del corretto svolgimento delle operazioni di scrutinio, egli è tenuto a staccare il tagliando *antifrode* - previsto nell'apposita scheda ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del citato d.P.R. n. 361 del 1957 - per porla successivamente, priva del suddetto tagliando, nell'urna, in conformità a quanto previsto, per tale aspetto, dal successivo articolo 58, comma 4, del medesimo Testo unico.

Con riferimento alla procedura di chiusura della scheda e alla identificazione dell'elettore da parte del Presidente del seggio continuano ad applicarsi le ulteriori disposizioni previste dallo stesso articolo 58, comma 4, del citato Testo unico e dall'articolo 49, secondo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960.

La disposizione incide altresì sulla disciplina per l'espletamento del voto nelle strutture ospedaliere. Attualmente è previsto che le sezioni elettorali ospedaliere siano istituite ed operino negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti letto (articolo 52 del d.P.R. n. 361 del 1957 e articolo 43 del d.P.R. n. 570 del 1960). Tali sezioni, composte di sei componenti, provvedono sia alla raccolta che allo spoglio delle schede ai fini dello scrutinio. In tali casi, qualora la direzione sanitaria consideri che taluni ricoverati non possano, in relazione alle proprie condizioni di salute, accedere alla cabina, opera, ai soli fini della raccolta del voto, ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, a supporto della sezione elettorale ospedaliera, un seggio speciale (composto solo da un Presidente e da due segretari). Tale seggio è istituito inoltre, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 136 del 1976, negli ospedali e nelle case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto. I compiti del seggio speciale sono, anche in questo caso, limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale di appartenenza per essere immesse immediatamente nelle urne di destinazione.

In relazione alla funzionalità ed operatività delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali, l'intervento normativo proposto prevede dunque che:

- sono costituite sezioni ospedaliere in tutte le strutture sanitarie che ospitano reparti Covid con almeno 100 posti letto (le disposizioni vigenti le prevedono solo nelle strutture con almeno 200 posti letto). La sezione ospedaliera ha le stesse prerogative di funzionalità e di composizione di un seggio ordinario. Dunque è possibile votare presso la sezione ospedaliera costituita in una apposita sala ove sono poste le cabine elettorali ed è abilitato allo scrutinio

delle schede votate. Analogamente ai seggi ordinari i componenti della sezione ospedaliera sono 6 (presidente e 5 scrutatori).

- ogni sezione ospedaliera istituita presso strutture con reparti Covid è abilitata alla raccolta del voto domiciliare - tramite i seggi speciali appositamente costituiti- di coloro che ne faranno richiesta, se positivi Covid o in quarantena domiciliare e dei ricoverati in reparti COVID in strutture sanitarie con meno di 100 posti letto. Tali seggi sono composti da 3 membri che, dopo aver raccolto il voto del malato COVID, lo inserisce nell'urna della sezione ospedaliera, che saranno scrutinate insieme a quelle raccolte nella struttura sanitaria.

Occorre, dunque, individuare almeno 1300 nuovi componenti di seggio da destinare a raccogliere il voto dei malati COVID, per una spesa complessiva di circa 181.044 euro.

E' stata inoltre prevista la possibilità di avvalersi del personale dell'USCAR e in subordine dei volontari di protezione civile.

Il decreto prevede inoltre una norma di precisazione per l'ipotesi di ballottaggio nelle elezioni comunali e regionali che si svolgeranno il prossimo 20 e 21 settembre. In particolare si prevede che lo scrutinio relativo ai ballottaggi delle elezioni amministrative, in caso di coincidenza con il ballottaggio per le elezioni regionali, avviene di seguito a quest'ultimo.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il provvedimento prevede, per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020:

1. l'introduzione della scheda direttamente nell'urna da parte dell'elettore; in luogo del Presidente del seggio; interferisce, in deroga, per l'anno 2020, sulle disposizioni di cui all'articolo 58, quarto comma, del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (d'ora in poi d.P.R. n. 361 del 1957) e all'articolo 49, secondo comma, del Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (d'ora in poi d.P.R. n. 570 del 1960); Ad essi si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che prevede, per tali tipologie di votazione che esse sono estese sotto il profilo delle modalità di funzionamento dei seggi, anche alle consultazioni referendarie e l'articolo 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, che per il Senato prevede che si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni del Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati. Per le elezioni suppletive continuano ad applicarsi quella parte del dispositivo di cui all'articolo 58 del d.P.R. n. 361 del 1957, che prevede che sia il Presidente del seggio a staccare dalla scheda il tagliando antifrode (previsto per le sole elezioni suppletive) e ad introdurre successivamente la scheda nell'urna;

2. la costituzione di sezioni ospedaliere in tutte le strutture sanitarie che ospitano reparti Covid con almeno 100 posti letto (le disposizioni vigenti le prevedono solo nelle strutture con almeno 200 posti letto). Interferisce sugli articoli 52 del d.P.R. n. 361 del 1957 e 43 del d.P.R. n. 570 del 1960) e prevede che le sezioni possano essere composte da personale USCAR o volontari della protezione civile nell'ipotesi di impossibilità alla costituzione delle stesse per il personale delle liste istituite presso i comuni;

3. si introduce una specifica disciplina che limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, dispone che gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in

condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza nel rispetto della procedura disciplinata dall'articolo 3;

4. si interviene sul decreto-legge n. 26 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 2020 specificando al comma 3, dell'articolo 1-*bis* che in caso di coincidenza con il ballottaggio fra elezioni regionali e comunali, lo scrutinio relativo ai ballottaggi delle elezioni amministrative, avviene di seguito a quest'ultimo; la norma supera, in tal modo la previsione circa l'ordine di scrutinio che prevede, a legislazione vigente, che lo scrutinio delle comunali si svolge nella giornata di martedì.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Il ricorso al decreto legge infatti non incide sulla legislazione elettorale in senso stretto (vedi sentenza della Corte costituzionale n.161 del 1995) ma incide sulla cd. legislazione elettorale di contorno.

Tale intervento, quindi, non ricade nel divieto ricavabile dall'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988, nella parte in cui dispone che il Governo non può mediante un decreto-legge provvedere nelle materie indicate dall'articolo 72, comma 4, della Costituzione che rimette all'ordinario procedimento delle Camere l'adozione di disegni di legge in materia elettorale.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a Statuto speciale nonché degli Enti locali

Il provvedimento è in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-Regioni, riguardando materie che la Costituzione mantiene in capo allo Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione

Il provvedimento proposto non attiene ad aspetti ricadenti nell'ambito della disciplina dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento e relativo status

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia né di giudizi di costituzionalità pendenti.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

La peculiarità della materia non fa derivare procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Non si ravvisano disposizioni che necessitano di una verifica di compatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni della Corte di giustizia sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non sono state introdotte nuove definizioni normative rispetto a quelle attualmente in uso:

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità.

- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Il presente provvedimento non apporta alcun intervento di novella a disposizioni vigenti.

- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sono stati individuati effetti abrogativi impliciti.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

L'articolo 1 del testo prevede in deroga alla disciplina vigente che la deposizione nell'urna delle schede votate sia effettuata direttamente da parte dell'elettore. Infatti la vigente disciplina, in particolare, gli articoli 58, quarto comma, del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (d'ora in poi d.P.R. n. 361 del 1957), e l'articolo 49, secondo comma, del Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (d'ora in poi d.P.R. n. 570 del 1960) prevedono, per tali tipologie di votazione - estese sotto il profilo delle modalità di funzionamento dei seggi, anche alle consultazioni referendarie ai sensi dell'articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352 - che tale adempimento sia effettuato dal Presidente del seggio. Anche per le elezioni del Senato della Repubblica, l'articolo 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, prevede che si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni del Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati. Con la norma in esame tale fase viene riservata al singolo elettore proprio nell'ottica di ridurre, anche in tali circostanze, le occasioni di contatto ai fini del contenimento del contagio.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento.

- 7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**

Non sono previsti provvedimenti attuativi.

- 8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o documenti statistici.

€ 1,00